

# Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario

Commento a Cass., SSUU, sent. 27 ottobre 2016 (dep. 22 febbraio 2017), n. 8825,  
Pres. Canzio, Rel. Andronio, Ric. Galtelli

## *Inadmissibility of an Appeal Due to the Provision of Generic Reasons: the Supreme Court and the Obvious and the Revolutionary*

*Comment on Cass., SSUU, October 27, 2016 (dep. February 22, 2017), n. 8825,  
Pres. Canzio, Rel. Andronio, Ric. Galtelli*

HERVÉ BELLUTA

*Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università di Brescia*

APPELLO, RICORSO PER CASSAZIONE, MOTIVI,  
SPECIFICITÀ, INAMMISSIBILITÀ

APPEAL, APPEAL TO THE SUPREME COURT,  
GROUNDS OF APPEAL, INADMISSIBILITY

### ABSTRACT

Presente tra i requisiti di forma delle impugnazioni, la specificità dei motivi – per lo più valorizzata con riguardo al ricorso per cassazione – diviene, nell'interpretazione delle Sezioni unite, elemento centrale anche per valutare l'ammissibilità dell'appello. Sotto la lente del supremo collegio, la valutazione sulla genericità "estrinseca" dei motivi d'appello, ovvero sull'esistenza, o no, di un legame chiaro tra le doglianze avanzate dall'appellante e le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione criticata, assume le sembianze di un filtro a maglie strette. Resta sullo sfondo, però, il rapporto tra inammissibilità, devoluzione e cognizione del secondo giudice, che molto si differenzia da quanto accade in sede di legittimità. La via imboccata può condurre lontano, sempre che si rifletta con la dovuta calma intorno alle prospettive funzionali del giudizio d'appello.

The requirement of specificity of the grounds is a prerequisite for the admissibility of appeals, in particular for appeals to the Supreme Court. According to the interpretation of the Supreme Court, where the objections to a lower judgment are formulated in terms that are vague, this also constitutes grounds for the inadmissibility of the appeal on the merits. This may represent a problem in appeals in which here the court is required to examine both the facts of the case and legal issues and to make a full assessment concerning the issue of the applicant's guilt or innocence. The introduction of greater rigour regarding the admissibility of the appeal could result in a rethink of the structure of appeals.

## SOMMARIO

1. La riscoperta del codice di procedura penale. – 2. Gli indirizzi in contrasto. – 3. L'inammissibilità delle impugnazioni come «categoria unitaria». – 4. La specificità dei motivi tra devoluzione e cognizione del secondo giudice. – 5. Fisionomia funzionale dell'appello e specificità dei motivi. – 6. Prospettive.

## 1.

## La riscoperta del codice di procedura penale.

Ritrovare la soluzione di un annoso problema interpretativo nella lettura testuale delle disposizioni del codice di procedura penale è un'operazione ovvia o rivoluzionaria? Per i toni fermi, impiegati dalle Sezioni unite nella sentenza in commento, si direbbe ovvia. Per lo stupore che suscita il doversi “appellare” alla chiarezza delle regole codicistiche nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, rivoluzionaria.

Per rispondere al **quesito** «se, e a quali condizioni, il difetto di **specificità dei motivi di appello** comporti l'inammissibilità dell'impugnazione»<sup>1</sup>, le Sezioni unite compongono ordinatamente le due principali tessere del *puzzle* normativo, ovvero gli artt. 581 e 591 c.p.p.; solo sullo sfondo, poi, per dare organicità al ragionamento, cedono a talune digressioni utili ad offrire un quadro – il cui tema sono le impugnazioni penali – dotato di una certa coerenza d'insieme, ove convergono le peculiarità strutturali dell'appello e del ricorso per cassazione, nonché, in particolare, il diverso assetto devolutivo e cognitivo (artt. 597 e 609 c.p.p.) che caratterizza i due mezzi ordinari di impugnazione.

Sebbene, dunque, possa sembrare superfluo, il primo ammonimento contenuto nella pronuncia che ci occupa invita a rileggere le previsioni codicistiche: tra i **requisiti di forma delle impugnazioni** (art. 581 c.p.p.), allora, ritroviamo quanto serve a identificare il provvedimento impugnato e l'enunciazione *a*) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; *b*) delle richieste; *c*) dei motivi, con «l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Tali requisiti sono così importanti che l'inosservanza delle prescrizioni normative comporta, *ex* art. 591 comma 1 lett. *c* c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione. E, a sua volta, l'inammissibilità è un vizio tanto grave da poter essere dichiarato anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (comma 2), oppure – qualora ciò non avvenga – in ogni stato e grado del procedimento (comma 4)<sup>2</sup>; inoltre, l'ordinanza che riconosca l'inammissibilità dell'impugnazione, comportando l'esecuzione del provvedimento impugnato, ha una portata tale da meritare il vaglio di legittimità rimesso alla Corte di cassazione (comma 3).

Non è tutto: il legislatore, nel comporre il microcosmo delle impugnazioni all'interno del Libro IX del codice di rito, si è premurato di convogliare le richiamate disposizioni nel Titolo I, rubricato «Disposizioni generali» le quali, per natura, trovano applicazione con riguardo a tutti e a ciascuno dei mezzi disciplinati ai seguenti Titoli II («Appello»), III («Ricorso per cassazione») e IV («Revisione»).

Ecco che il forzato ripasso torna subito utile: in primo luogo, per comprendere **le conclusioni del Procuratore generale** che, nella sua memoria, critica quell'indirizzo – collocato ad un polo del contrasto che le Sezioni unite sono chiamate a risolvere – secondo il quale la specificità dei motivi deve essere valutata con «minore rigore» qualora si tratti di appello, anziché di ricorso per cassazione. Del resto, deve pur sempre sussistere «una correlazione tra le argomentazioni svolte nel motivo di impugnazione e quelle poste a base della decisione impugnata»; il giudice d'appello, poi (al pari di quello di cassazione), nel vaglio di ammissibilità, non è chiamato a valutare «la fondatezza della tesi esposta», bensì «l'esistenza di una critica pertinente e argomentata»<sup>3</sup>.

Inoltre, serve a dare consistenza ai principi posti a base del discorso che le Sezioni unite stanno per iniziare: da un lato, un generalizzato (sebbene non troppo argomentato) *favor impugnationis*, che induce a transigere – in base, come noto, ad un diffuso orientamento giuri-

<sup>1</sup> Così il § 1 del Considerato in diritto.

<sup>2</sup> Con il limite, beninteso, rappresentato dall'art. 627 comma 4 c.p.p., per cui nel «giudizio conseguente ad annullamento con rinvio (resta) preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari» (§ 1.2 del Considerato in diritto).

<sup>3</sup> § 6 del Considerato in fatto.

sprudenziiale antiformalistico – su difetti non invalidanti dell'atto di impugnazione<sup>4</sup>; dall'altro, la costante esigenza che il sistema non si renda troppo permeabile ad un uso pretestuoso e dilatorio degli strumenti impugnativi<sup>5</sup>.

Sul crocevia di tali esigenze di fondo, ecco che tra i requisiti dell'impugnazione compaiono i «capi o i punti della decisione» ai quali essa si riferisce (art. 581 lett. *a* c.p.p.), la cui indicazione appare funzionale a «delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e scongiurare impugnazioni generiche o dilatorie»<sup>6</sup>: nello stesso senso, poi, convergono sia le richieste (lett. *b*), sia i motivi (lett. *c*), ad integrare una disposizione il cui «asse portante» è rappresentato dal «requisito della specificità»<sup>7</sup>.

Nell'**impostazione argomentativa** delle Sezioni unite, però, si pone in luce una differenza tra i requisiti di cui alle lett. *a* e *b*, da un lato, e alla lett. *c*, dall'altro. Sui primi, la giurisprudenza appare in certa misura transigente, più incline ad accondiscendere a quel *favor* che farebbe delle impugnazioni tappe pressoché obbligate nella sequenza che conduce dal primo giudizio alla pronuncia definitiva. Sul secondo, invece, è la stessa previsione normativa a dettare un minimo comune denominatore collocato ad un livello più elevato: a corredo dei motivi, difatti, diviene quanto mai centrale la **richiesta di "specificità"**, che attiene sia alle ragioni di diritto, sia agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Valorizzare a dovere l'auspicio normativo, che ritrova nella «indicazione specifica» il tratto distintivo di un'impugnazione ammissibile, è compito che le Sezioni unite svolgono con cura<sup>8</sup>.

## 2. Gli indirizzi in contrasto.

La matrice del ragionamento delle Sezioni unite è rappresentata dall'inammissibilità del **ricorso per cassazione** per motivi indeterminati, cioè slegati dalle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Se impugnare significa letteralmente "combattere contro", occorre comprendere bene chi è il "nemico": tale è la sentenza della quale l'impugnante si duole. In effetti, al di là delle rarissime ipotesi in cui l'impugnazione si ascrive geometricamente al modello teorico del gravame<sup>9</sup>, riedificando *ab imis* il primo giudizio, i mezzi ordinari – tutti connotati da un certo ibridismo – hanno sempre ad oggetto la decisione impugnata<sup>10</sup>. Anche in appello, allora, l'impugnante deve attaccare la sentenza di prime cure, le sue ragioni e i relativi risultati di giudizio<sup>11</sup>.

Naturalmente, la **critica** che si convoglia nell'atto (e nel giudizio) d'appello è **libera**<sup>12</sup>, nel senso che ad oggi non esistono motivi predeterminati per poter appellare: tale libertà, però, non può ignorare le regole generali, quali risultano, tra gli altri, dagli artt. 581 e 591 c.p.p.

In quest'opera di bilanciamento, che vede coesistere **libertà** e **inammissibilità** dei motivi di appello, la giurisprudenza di legittimità ha espresso diversi orientamenti, riconducibili ad un indirizzo estensivo (a uno intermedio) e ad uno restrittivo, che – conviene anticiparlo – le Sezioni unite decidono di fare proprio<sup>13</sup>.

Il dubbio, in ogni caso, non attiene alla c.d. "**genericità intrinseca**" dei motivi, dal momento che sono sempre inammissibili gli appelli fondati su «considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto»<sup>14</sup>. Oggetto di contrasto è la "**genericità estrinse-**

<sup>4</sup> Quali, ad esempio, la denominazione errata del mezzo o l'incompleta indicazione del provvedimento impugnato, quando non determinino «incertezza nell'individuazione dell'atto» (§ 2.1 del Considerato in diritto). Riassuntivamente, sul punto, v. M. DEGANELLO, Sub art. 581, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve al codice di procedura penale*, II ed., Padova, 2015, p. 2563.

<sup>5</sup> Una preoccupazione che investe anche il parallelo requisito dell'interesse ad impugnare, come mette bene in evidenza S. CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2013, p. 49 s.

<sup>6</sup> § 2.2 del Considerato in diritto.

<sup>7</sup> Così ancora § 2.2 del Considerato in diritto.

<sup>8</sup> Per un primo commento alla decisione in esame v. A. MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in *Arch. pen.*, n. 1/2017 (web), 12 marzo 2017.

<sup>9</sup> Il sistema conosce, ad esempio, l'opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.).

<sup>10</sup> In argomento, per tutti, M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, VIII ed., Padova, 2016, p. 803. Per un risulante, quanto fondante contributo alla teoria generale dell'impugnazione cfr. C.U. DEL POZZO, *Le impugnazioni penali, Parte generale*, Padova, 1951, p. 1 s.

<sup>11</sup> V., sul punto, le pagine di C.U. DEL POZZO, *L'appello nel processo penale*, Torino, 1957, p. 12 s.

<sup>12</sup> Come l'ha definita a suo tempo già F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1946-1949, vol. IV, p. 90 s.

<sup>13</sup> Per un quadro d'insieme sul punto, al di là delle pronunce richiamate dalle Sezioni unite, v. ancora M. DEGANELLO, Sub art. 581, cit., p. 2564 s.

<sup>14</sup> § 5.1 del Considerato in diritto.

ca”, ovvero l'esistenza, o no, di un legame chiaro tra le doglianze avanzate dall'appellante e le ragioni di fatto e di diritto poste a cemento della decisione criticata<sup>15</sup>.

In questo alveo, l'esegesi più “tollerante” valorizza il generico *favor impugnationis* che pervadrebbe il sistema processuale penale: così, quel che davvero conta è la complessiva capacità dell'atto d'appello «a dare impulso al successivo grado di giudizio»<sup>16</sup>. Insomma, se l'appello proposto – raffrontato «ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati»<sup>17</sup> – permette una sicura individuazione degli elementi essenziali dell'atto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile. Né può reputarsi lecita una dichiarazione d'inammissibilità dell'appello allorché l'impugnante riproponga in seconde cure questioni già offerte al vaglio del (e confutate dal) primo giudice, poiché anche in questo si sostanzia la funzione dell'appello che, a differenza di quanto accade di fronte alla Corte di cassazione, veicola la cognizione del secondo giudice, in virtù dei motivi proposti, sui capi e sui punti della decisione impugnata. Anzi, certa parte della giurisprudenza<sup>18</sup> ritiene connaturato al giudizio di appello proprio il **riesame delle questioni affrontate in primo grado**, qualora la parte – che là le ha proposte e sostenute – non abbia ottenuto la sperata soddisfazione. D'altronde, attagliandosi la devoluzione al punto appellato, e non ai motivi per i quali si propone l'appello, questi ultimi – rispetto alla cognizione, prima, e alla decisione, poi, del secondo giudice – divengono persino irrilevanti, concentrandosi tutta l'attenzione sulle sezioni criticate della sentenza impugnata.

L'orientamento più restrittivo, dal canto suo, conclude per una sostanziale «omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione»<sup>19</sup>: ora in forza di una certa sistematicità delle impugnazioni, ora valorizzando la natura del giudizio d'appello, inteso nella sua veste di strumento di puntuale censura della decisione impugnata. Così, soltanto specifiche ragioni di doglianza possono mettere in luce una critica per punti (*pars destruens*), un'argomentazione delle domande (*pars construens*) e una corretta instaurazione, attraverso la via devolutiva, della cognizione dell'organo giudicante di seconde cure.

### 3. **L'inammissibilità delle impugnazioni come «categoria unitaria».**

Nonostante i due mezzi ordinari di impugnazione siano diversi tra loro (avrebbero ragion d'essere se non lo fossero?), hanno – nell'analisi delle Sezioni unite – qualcosa in comune, un tratto preliminare al perfezionarsi della devoluzione e al radicarsi della cognizione: le regole che ne presidiano l'ammissibilità.

Le peculiarità funzionali di appello e ricorso per cassazione si lasciano apprezzare solo dopo che l'impugnazione abbia superato il **vaglio di ammissibilità**; il quale non muta, se a venire in rilievo è la necessità che i motivi d'impugnazione siano specifici.

Compare, allora, un'esigenza di **legalità** – che pure le Sezioni unite non citano – in funzione di perimetro dentro il quale prendono corpo le aspettative che le parti riversano sugli esiti dei giudizi d'impugnazione: in questo senso, il vaglio di ammissibilità nulla ha a che fare con l'ampiezza del **principio devolutivo**, il quale garantisce all'impugnante la possibilità di dolersi dell'ingiustizia o dell'erroneità della decisione criticata. Ne rappresenta, però, il tracciato; ne delimita la carreggiata, affinché devoluzione non si confonda con dilazione. L'ammissibilità dell'impugnazione, «categoria unitaria» in un «sistema contraddistinto dal principio dispositivo»<sup>20</sup>, è guardiana della legalità, che qui significa libertà vincolata nelle forme (formalità della scrittura) e nei contenuti (i capi o i punti attaccati, le richieste, i motivi) dell'atto impugnativo, requisito essenziale e imprescindibile perché possa operare quell'effetto devolutivo che radica

<sup>15</sup> Sui requisiti di forma dell'impugnazione v. la sintesi di G.G. DE GREGORIO, *La dinamica generale delle impugnazioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. CHIAVARIO-E. MARZADURI, *Le impugnazioni*, coord. da M.G. AIMONETTO, Torino, 2005, p. 164.

<sup>16</sup> Così § 5.1.1 del Considerato in diritto. Ragionare altrimenti equivarrebbe, agli occhi di questo indirizzo giurisprudenziale, a trasformare inopinatamente il requisito dei motivi, di cui all'art. 581 comma 1 lett. c.c.p., in uno «strumento di deflazione dei carichi di lavoro».

<sup>17</sup> V. ancora il § 5.1.1 del Considerato in diritto.

<sup>18</sup> Indirizzo che le Sezioni unite definiscono “intermedio” (§ 5.1.2 del Considerato in diritto).

<sup>19</sup> V. il § 5.2 del Considerato in diritto.

<sup>20</sup> § 1.2 del Considerato in diritto.

la cognizione, e impone la decisione, del nuovo giudice<sup>21</sup>.

Statisticamente, l'inammissibilità dell'impugnazione ha dimostrato la propria reale consistenza più con riguardo al **ricorso per cassazione** che all'appello; la sua struttura, ispirata al modello dell'azione di annullamento, la presenza di un *numerus clausus* di motivi (art. 606 c.p.p.), insieme ad una devoluzione focalizzata sul motivo anziché sul punto della decisione oggetto di ricorso (art. 609 c.p.p.), hanno pressoché monopolizzato l'attenzione degli interpreti<sup>22</sup> e della giurisprudenza<sup>23</sup>. Tuttavia, ribattono le Sezioni unite, se è vero che **l'inammissibilità ha un volto unico nel sistema** delle impugnazioni, occorre concludere che anche in materia di appello «l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» rappresentano una cruna obbligata di passaggio. In altre parole, la valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione è sempre «logicamente prioritaria ed eventualmente preclusiva, rispetto a quella del merito»<sup>24</sup>.

Al netto di questo ragionamento, però, non si può ignorare che tra la generica inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.), da un lato, e l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione (art. 610 c.p.p.), dall'altro, esiste una certa differenza. Lo provano le forme rituali: mentre ai sensi dell'art. 591 c.p.p. si prevede una procedura camerale *de plano*, l'art. 610 c.p.p., come modificato dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, impone la camera di consiglio «non partecipata», con un margine di contraddittorio cartolare tra le parti. Inoltre, se l'inammissibilità viene dichiarata dal giudice di seconde cure, la relativa ordinanza sarà ricorribile per cassazione (art. 591 comma 3 c.p.p.); se la pronuncia viene emessa dall'apposita Sezione della Corte di cassazione<sup>25</sup>, o da una Sezione semplice (che pure sia stata investita dopo la selezione operata dalla Sezione filtro), non si profila alcuna critica.

Ne deriva, a ben vedere, una **fisiologica differenza** tra il vaglio di inammissibilità prodromico al secondo giudizio e quello rimesso alla Corte di legittimità: forse perché l'eventualità di appelli inammissibili è un caso patologico, da sottoporre a controllo; oppure, più semplicemente, il legislatore ha concluso che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello finisce per precludere un giudizio sul merito, in grado di ribaltare l'esito decisorio di primo grado. Epilogo che non si profila rispetto al ricorso per cassazione. In quest'ottica, la ricorribilità, o no, del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità riflette una diversa consistenza dei valori sottesi.

Pare chiaro, dunque, che gli approdi interpretativi, cui è possibile giungere in questa delicata materia, siano fortemente soggetti a variazioni, in funzione del valore assegnato agli argomenti che si intendono porre sulla bilancia.

## 4. La specificità dei motivi tra devoluzione e cognizione del secondo giudice.

Le riflessioni che precedono vanno poi verificate con riguardo a mezzi di impugnazione che si differenziano per il **diverso rapporto** esistente tra i **motivi** e il binomio **devoluzione-cognizione**.

Superfluo ricordare che, in **appello**, il giudice conosce i punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, rendendo questi ultimi potenzialmente irrilevanti; in **cassazione**, contano solo i motivi e su di essi insiste il giudizio di legittimità. Inoltre, torna utile pensare che la critica dell'appellante alla prima sentenza è libera, svincolata da indicazioni legislative; al contrario, il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in cui i motivi conati dal legislatore rappresentano altrettante porte esclusive d'ingresso al giudizio di legittimità.

Il nesso funzionale tra motivi e devoluzione non sfugge al ragionamento delle Sezioni unite, che però finiscono per asservirlo ai propri intenti esegutici.

<sup>21</sup> In questo senso si era già espressa Cass., sez. un., 17.12.2015, Ricci, in *C.e.d.* n. 266818.

<sup>22</sup> A livello monografico, cfr. L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004; A. SCCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006.

<sup>23</sup> Dove l'opera esegetica in materia di «mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione» è quanto mai vasta, come dimostra la lettura del par. 4 della sentenza in esame. In tema v. già G. CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, in *Giurisprudenza sistematica*, cit., p. 406.

<sup>24</sup> § 6.1.1 del Considerato in diritto.

<sup>25</sup> Al riguardo, v. l'analisi puntuale di S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 859 s.

Così, da un canto viene valorizzata la formula verbale «si riferiscono», impiegata all'art. 597 comma 1 c.p.p. per collegare i motivi proposti ai punti della decisione appellata, leggendovi un implicito richiamo alle indicazioni imposte dall'art. 581 lett. c c.p.p. e alla relativa specificità<sup>26</sup>.

In secondo luogo, la Corte riprende la scansione logica tra vaglio di **ammissibilità** e **merito**: oltre ad essere il primo evidentemente prodromico al secondo, ha un diverso oggetto. In sostanza, il sindacato di ammissibilità investe, tra l'altro, i motivi e il loro tratto caratteristico, ovvero la specificità; l'esame nel merito, invece, ha per oggetto i punti della decisione impugnata. Torna, quindi, la convinzione che non esista alcuna commistione tra ammissibilità e devoluzione, collocandosi esse in momenti diversi e necessariamente conseguenti uno rispetto all'altro. Così opinando, diviene pressoché neutro l'assetto funzionale del mezzo di impugnazione volta per volta considerato: separando in modo netto ammissibilità e merito, la prima risulta autosufficiente, quasi autoreferenziale, senz'altro prestandosi a quella lettura sistematicamente "unitaria" che le Sezioni unite propugnano.

Resta, tuttavia, il dubbio che l'**assetto della devoluzione**, in concreto, non sia del tutto irrilevante nell'ottica del vaglio di ammissibilità.

È ben vero che per avere **piena cognizione** (entro i confini del *devolutum*), il secondo giudice deve essere legittimamente investito dei propri poteri: tappa raggiungibile solo dopo aver superato, appunto, il vaglio di ammissibilità dell'appello. Però, così ragionando, si finisce per provare troppo: non si può fingere di credere che al variare dell'intensità dei criteri ammissivi non muti anche la consistenza reale della devoluzione; né, in senso uguale e contrario, si può fingere di credere che l'assetto concreto della devoluzione non abbia alcuna influenza sul filtro ammissivo.

In altri termini, esiste eccome un *fil rouge* che lega **ammissibilità**, **devoluzione** e **cognizione**: e non è la sola specificità dei motivi. Si ritrova, invece, nell'oggetto del giudizio tipico del mezzo di impugnazione preso in considerazione: rispetto ad esso, i tre momenti appena ricordati assumono una consistenza uniforme, influenzandosi a vicenda.

## 5.

### Fisionomia funzionale dell'appello e specificità dei motivi.

Ora tocca applicare questo schema al **secondo grado di giudizio**.

Così, se la devoluzione in appello investe i punti della decisione impugnata, e su di essi cadrà il secondo giudizio, senza "vincoli di mandato" rispetto ai motivi proposti dall'appellante, anche l'assetto dell'inammissibilità non può che risentirne. Cognizione e decisione del giudice di seconde cure si rapportano alla prima decisione e non ai motivi per i quali essa viene criticata: prova ne sia che la riforma in appello può pacificamente avvenire per motivi del tutto diversi da quelli proposti a corredo dell'impugnazione<sup>27</sup>.

Alla luce di tali rilievi, ben presenti anche alle Sezioni unite, è impossibile rendere il vaglio di inammissibilità dell'appello – in punto: specificità dei motivi – impermeabile rispetto alla struttura di tale mezzo di impugnazione. La **specificità dei motivi**, che pure è requisito imposto dal legislatore, dovrà assolvere al compito di permettere al secondo giudice di capire con esattezza quali sono i punti della sentenza appellata oggetto di attacco, ma nulla di più. Al netto dei casi patologici di aspecificità intrinseca delle ragioni dell'appellante, dal punto di vista estrinseco ai motivi d'appello spetta solo il compito di tracciare il perimetro della devoluzione: ossia, indicare al secondo giudice quali punti della sentenza dovrà riesaminare<sup>28</sup>.

Pare alquanto difficile andare oltre questa soglia, almeno allo stato.

Altro sono **le aspirazioni**. Tra esse, le Sezioni unite fanno confluire una digressione più generale sulla **fisionomia funzionale** del giudizio d'appello, non «nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado», ma «strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata»<sup>29</sup>. Una configurazione, quella dell'odierno appello, che discenderebbe anche dalla natura accusatoria del rito penale, «basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte

<sup>26</sup> § 7.2 del Considerato in diritto.

<sup>27</sup> Riassuntivamente, sulla cognizione del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., v. H. BELLUTA, Sub *art. 597*, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve*, cit., p. 2646 s.

<sup>28</sup> Cfr., sul punto, M. CERESA-GASTALDO, voce *Appello (Diritto processuale penale)*, in *Enc. dir., Annali*, III, 2010, p. 21 s.; C. FIORIO, *Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d'appello*, in *Le impugnazioni penali*, Vol. I, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, p. 314 s.

<sup>29</sup> § 7.3 del Considerato in diritto.

del giudice nel momento della sua formazione».

Purtroppo, nessuna delle ricordate affermazioni corrisponde pienamente a verità: di certo, l'appello non può rivelarsi sganciato dal primo grado e dai suoi esiti, ma è noto che l'elasticità del principio devolutivo è tale da permettere anche quel nuovo giudizio che le Sezioni unite ritengono irreali. D'altro lato, sappiamo bene che la configurazione accusatoria del processo penale rappresenta una linea guida in un primo grado che non necessariamente fa confluire nel dibattimento il giudizio sull'imputazione; inoltre, anche nel dibattimento esistono scorciatoie (ben segnalate) che abbandonano l'oralità-immediatezza a favore di prove scritte preformate<sup>30</sup>. Infine, come non ricordare quell'indirizzo delle Sezioni unite<sup>31</sup> che, sotto gli impulsi provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>32</sup>, ha aperto il secondo grado di giudizio alla rinnovazione istruttoria ogni qual volta al giudice si profili la possibilità di ribaltare il proscioglimento in condanna? Per quanto le argomentazioni poste a fondamento di tale filone esegetico siano ragionevoli, ci allontaniamo progressivamente dall'idea di un appello in funzione di mero **controllo**, avvicinandoci a quella di un **secondo giudizio** in funzione integrativa o finanche suppletiva del primo grado<sup>33</sup>.

Confinare l'appello a strumento di controllo della sentenza impugnata appare quanto meno riduttivo: la devoluzione, attraverso una critica per punti della decisione di prime cure, investe il merito, rendendo il secondo giudice, nei confini del devoluto, un nuovo giudice dell'imputazione.

Soltanto entro queste coordinate di fondo il richiamo alla specificità assume valore prescrittivo e non meramente descrittivo. I **motivi d'appello** sono lo strumento con il quale l'appellante conduce la cognizione del secondo giudice, attraverso i gangli della motivazione della sentenza impugnata, sul merito. La richiesta di specificità, dunque, trova ragion d'essere soltanto e proporzionalmente all'esigenza di chiarire in quali punti la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata e per quali ragioni. Rinviene, invece, i propri limiti sia nel tipo di cognizione – sui punti e non sui motivi – sia nell'assetto dei poteri decisori – in particolare di riforma – del secondo giudice.

Da ultimo, portare all'estremo la richiesta di specificità dei motivi, irrigidendo il vaglio sull'ammissibilità dell'appello, potrebbe anche rivelarsi **un'arma a doppio taglio**.

Non sfugge, infatti, che uno dei tratti caratteristici dell'inammissibilità è la sua capacità deflativa, direttamente proporzionale all'intensità delle maglie del filtro. Tuttavia, quando – come nel caso dell'inammissibilità dichiarata dal giudice dell'appello, *ex art. 591 c.p.p.* – contro l'ordinanza si profila un'apposita impugnazione (il ricorso per cassazione), l'economia complessiva dei giudizi rischia di variare, dilatandosi in maniera significativa, così annullando i possibili benefici che la specificità potrebbe addurre, ostacolando le impugnazioni pretestuose.

## 6.

### Prospettive.

L'auspicio che le Sezioni unite riversano sul tratto della specificità dei motivi d'appello, così da porre le basi per un progressivo parallelismo con l'inammissibilità per aspecificità dei motivi di ricorso, si iscrive appieno nella direzione che pare aver imboccato anche il legislatore.

Come noto, il Parlamento è in procinto di licenziare un **disegno di legge** destinato a porre ampiamente mano, tra l'altro, alla materia delle impugnazioni, nell'ottica di una razionalizza-

<sup>30</sup> Basti pensare alle dinamiche consensualistiche di formazione della prova. In tema, per critiche già espresse, si rinvia a H. BELLUTA, *Contraddittorio e consenso: metodi alternativi per la formazione della prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 126 s.

<sup>31</sup> Il richiamo riguarda soprattutto Cass., sez. un., 28.4.2016, Dasgupta, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2016, con commento di E. LORENZETTO, *Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia secondo le Sezioni unite*. Cfr., sulla medesima pronuncia, anche A. CAPONE, *Prova in appello: un difficile bilanciamento*, in *Proc. pen. giust.*, n. 6, 2016, p. 52 s. V. altresì Cass., sez. un., 19.1.2017, Patalano, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2017, con nota di H. BELLUTA-L. LUPARIA, *Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?*

<sup>32</sup> Sul noto filone giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di rinnovazione della prova in appello cfr. A. CAPONE, *Dopo Dan c. Moldavia. Per un processo di parti nell'appello penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 1007 s.; S. TESORIERO, *Luci ed ombre della rinnovazione dell'istruttoria in appello per il presunto innocente*, in *Giust. pen.*, 2, 2017, III, p. 79 s.; Id., *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della Cedu*, in *questa Rivista*, n. 3/4, 2014, p. 239 s.

<sup>33</sup> Tesi propugnata, in dottrina, per esempio da D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Torino, 2009.

zione funzionale ad una maggiore *compliance* con la ragionevole durata dei processi<sup>34</sup>. Senza attendersi sul merito delle proposte di modifica, talune mutate dall'elaborato di «mini-riforma» del processo penale varato dalla «Commissione Canzio»<sup>35</sup>, torna utile rimarcare che il progetto legislativo vorrebbe instaurare un chiaro parallelismo tra **motivazione della sentenza di primo grado e struttura dell'atto di appello**.

In particolare, la **motivazione della sentenza** (art. 546 c.p.p.) di primo grado dovrà contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», con riguardo a quattro aspetti: 1) l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e la loro qualificazione giuridica; 2) la punibilità e la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dall'art. 533 comma 2 c.p.p., e della misura di sicurezza; 3) la responsabilità civile derivante dal reato; 4) l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Dal canto suo, il nuovo **art. 581 c.p.p.** estende il carattere della **specificità**, oltre che ai motivi, all'enunciazione «dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione», «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» (lett. *b*), nonché alle «richieste, anche istruttorie» (lett. *c*), al dichiarato scopo di «rafforzare l'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione»<sup>36</sup>.

La generale convergenza della posizione delle Sezioni unite – in chiave di impulso alla nomofilachia sull'esistente – e dei progetti di riforma su un secondo grado di giudizio maggiormente ancorato alla struttura logico-giuridica della sentenza di prime cure, che ne dovrebbe formare l'oggetto, non nasconde, però, l'abbandono, al momento, di un **progetto più complesso e ambizioso**<sup>37</sup>.

Si tratta, come intuibile, di una **radicale riforma dell'appello** in chiave di **giudizio a critica vincolata**, magari accompagnato da un rinnovato assetto dei poteri decisori del relativo giudice, che potrebbe essere chiamato a pronunciarsi solo in funzione rescindente, con rinvio al primo giudice per il nuovo esame nel merito, o, in alternativa, anche ad emettere il giudizio rescissorio. Un passo coraggioso, di rottura della tradizione nazionale, fortemente radicata sulla funzione *omnibus* dell'appello, ispirata all'ormai desueta visione delle garanzie verticali, distribuite tra gradi di giudizio che si susseguono: come tale, un passo ancora oggi un po' troppo avveniristico<sup>38</sup>.

La specificità dei motivi – e, in prospettiva, anche delle richieste e delle istanze istruttorie – rappresenta senza dubbio un canone guida capace di orientare il contegno delle parti: le quali saranno in grado di plasmare al meglio le proprie doglianze una volta che la giurisprudenza avrà fatto proprio l'orientamento delle Sezioni unite.

<sup>34</sup> *Atti parlamentari, XVII legislatura, Senato della Repubblica, disegno di legge N. 2067* («Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»). Per un primo commento alle previsioni del d.d.l. destinate ad incidere sul Libro IX del codice di rito v. M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei Deputati*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015. Sulla primigenia versione del progetto, di origine governativa (C N. 2798), v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *questa Rivista*, n. 1, 2015, p. 4. Al disegno di legge citato, la Commissione giustizia del Senato ha apportato talune, anche incisive, modifiche (cfr. il testo proposto e comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2016), a partire dal titolo del d.d.l., ora rubricato, più semplicemente, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» (per i primi commenti cfr. S. LORUSSO, *La giustizia penale tra riforme annunciate e riforme sperate*, in *Proc. pen. giust.*, n. 1, 2017, p. 1 s.; G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *questa Rivista*, n. 1, 2016, p. 88 s.). Da ultimo, v. M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont.*, 18 maggio 2017.

<sup>35</sup> Il riferimento riguarda l'articolato presentato dalla Commissione presieduta da G. Canzio, pubblicato con il titolo *Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio*, in *Dir. pen. cont.*, 27 ottobre 2014.

<sup>36</sup> Così, ancora *Verso una mini-riforma del processo penale*, cit., p. 6 (del file contenente le modifiche in tema di impugnazioni). Tali innovazioni sarebbero dovute culminare nella contestuale riforma dell'art. 591 c.p.p., nel cui nuovo comma 1-bis avrebbe fatto la sua ricomparsa – non senza difficoltà – la ripartizione del vaglio sull'inammissibilità dell'appello tra giudice *a quo* e giudice di seconde cure (in tema, cfr. i rilievi di M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni*, cit., p. 4). Un assetto in vigore già sotto l'abrogato codice di procedura penale, il cui superamento è stato percepito come un passo avanti, compiuto in parallelo alla configurazione dell'atto impugnativo «alla stregua di un *unicum* inscindibile» composto di dichiarazione e motivi (così, testualmente, A. SCILLA, *Il vaglio d'inammissibilità*, cit., p. 112). Nel testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato, tuttavia, la previsione non compare più (cfr. l'art. 26); di conseguenza, è stata ritoccata la formulazione del nuovo comma 5-bis dell'art. 610 (cfr. l'art. 28).

<sup>37</sup> Parla di «un'occasione perduta» M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni*, cit., p. 13.

<sup>38</sup> Le proposte sul tavolo sono molte. Per un quadro d'insieme si rinvia a H. BELLUTA, *Prospettive di riforma dell'appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 1059 s. Per un'organica proposta di riscrittura del giudizio d'appello, che contempla, tra l'altro, l'introduzione di specifici motivi di doglianza, v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in M. BARGIS-H. Belluta, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Torino, 2013, p. 283 s.



Tuttavia, e conclusivamente, pare difficile convenire che un maggior rigore in punto inammissibilità possa avere reali effetti benefici sul raggio operativo della devoluzione in appello e, più in generale, sui tempi del processo; al contrario, è più facile pensare che l'assetto della devoluzione, con la sua estrema elasticità, continui ad influenzare il regime dell'inammissibilità, riducendone proporzionalmente la capacità selettiva.